

- (8) Il 3 agosto 2004 la Commissione ha notificato alle autorità francesi la sua decisione del 2 agosto 2004 con la quale dichiara che il prestito d'azionista concesso dallo Stato francese a France Télécom nel dicembre 2002, mediante una linea di credito di 9 miliardi di euro, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ⁽⁵⁾.

1.2. Le procedure giurisdizionali a seguito della decisione del 2 agosto 2004

- (9) La Repubblica francese, FT e le società Bouygues hanno ciascuna presentato ricorso per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 21 maggio 2010 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione ⁽⁶⁾. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse dimostrato che l'annuncio del 4 dicembre 2002 comportava un trasferimento di risorse statali.
- (10) La Commissione e le società Bouygues hanno impugnato la sentenza del 21 maggio 2010. Con sentenza del 19 marzo 2013 (di seguito «la sentenza *Bouygues*»), la Corte ha annullato la sentenza del 21 maggio 2010 e ha rinviato le cause T-425/04, T-444/04 e T-450/04 dinanzi al Tribunale affinché statuisca sui motivi dedotti e sulle domande presentate dinanzi ad esso e su cui la Corte non si era pronunciata ⁽⁷⁾.
- (11) In tal senso la Corte ha constatato che nella decisione controversa la Commissione non aveva preso posizione sulla motivazione addotta dalle società Bouygues nella loro denuncia del 22 gennaio 2003, secondo cui le dichiarazioni formulate a partire da luglio 2002 costituivano di per sé aiuti di Stato.
- (12) La Corte ha poi stabilito che, poiché gli interventi statali assumono forme diverse e devono essere analizzati in funzione dei loro effetti, non si può escludere che più interventi consecutivi dello Stato debbano essere considerati un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (13) La Corte ha concluso che, avendo ritenuto necessario identificare una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, rischio strettamente connesso con un vantaggio specifico derivante o dall'annuncio del 4 dicembre 2002 o dall'offerta di prestito d'azionista del 20 dicembre 2002 – e corrispondente a o avente come controprestazione tale vantaggio –, il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando un criterio tale da escludere a priori che detti interventi statali potessero essere considerati un solo intervento in funzione dei legami tra essi stessi ed i loro effetti. Nella sua decisione la Commissione aveva invece, giustamente, esaminato insieme queste due misure, essendo evidente che la prima fosse indissociabile dalla seconda.
- (14) Nella sentenza del 2 luglio 2015 il Tribunale ha constatato che la decisione della Commissione era viziata da errori di diritto e da manifesti errori di valutazione per quanto attiene all'applicazione del criterio dell'investitore privato avveduto ⁽⁸⁾. Ha quindi annullato la decisione della Commissione.
- (15) La Commissione ha impugnato questa sentenza. L'impugnazione è stata respinta dalla Corte con sentenza del 30 novembre 2016 ⁽⁹⁾.
- (16) Di conseguenza, la Commissione deve concludere con una nuova decisione il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, che ha avviato il 31 gennaio 2003.

2. DESCRIZIONE DEI FATTI

- (17) FT, operatore e fornitore di reti e servizi di telecomunicazioni, ha assunto nel 1991 lo status di persona giuridica di diritto pubblico e dal 31 dicembre 1996 quello di società anonima. È quotata in borsa dall'ottobre 1997. Nel 2002 la quota di partecipazione dello Stato francese al capitale di FT era pari al 56,45 %, mentre gli altri azionisti erano l'azionariato diffuso (32,25 %), la società stessa (8,26 %) e i dipendenti dell'impresa (3,04 %). Il 1° luglio 2013 FT ha cambiato la sua denominazione sociale in Orange.
- (18) Una descrizione dettagliata della situazione finanziaria di FT è contenuta nei paragrafi da 16 a 61 della decisione annullata del 2 agosto 2004.

⁽⁵⁾ Decisione 2006/621/CE della Commissione, del 2 agosto 2004, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GUL 257 del 30.9.2006, pag. 11).

⁽⁶⁾ Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2010, Francia/Commissione, T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, ECLI:EU:T:2010:216.

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom*/Commissione e altri e Commissione/Francia e altri, C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175.

⁽⁸⁾ Sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, Francia e *Orange*/Commissione, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, ECLI:EU:T:2015:450.

⁽⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e *Orange*, C-486/15 P, ECLI:EU:C:2016:912.

